D.d.u.o. 27 febbraio 2020 - n. 2521
Emergenza epidemiologica da COVID-2019 «Coronavirus». Determinazioni in merito alla non applicazione delle sanzioni e dei relativi oneri accessori per gli adempimenti fiscali relativi ai tributi direttamente gestiti dalla Regione scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Sospensione degli effetti degli atti finalizzati alla riscossione coattiva emessi da publiservizi srl per i medesimi tributi per il periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019»:

Visto il dpcm del 23 febbraio 2020 concernente «Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, ….» con il quale, fra l'altro, nel relativo allegato 1 sono stati indicati i Comuni della Regione Lombardia interessati da diffondersi del virus COVID-2019;

Vista la l.r. 14 luglio 2003, n. 10, «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali» con la quale sono disciplinate le modalità di accertamento, riscossione anche coattiva, rimborso, applicazione delle sanzioni e gestione del contenzioso amministrativo nonché recupero dei tributi di competenza della Regione e dalla stessa direttamente gestiti;

Visto l'art. 17 della legge n. 449/97 che ha conferito alle regioni a statuto ordinario la competenza in materia di riscossione, controllo, accertamento, rimborso, delle tasse automobilistiche regionali;

Considerato che la Regione Lombardia ha dato avvio ad un nuovo sistema gestionale della tassa automobilistica, come definito nella deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. X/6397, per la regolamentazione dei servizi di riscossione e controllo della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 41, comma 4, della l.r. 10/2003;

Rilevato che la complessità operativa del nuovo sistema non consente la possibilità per il contribuente di autoliquidare la tassa automobilistica, come sancito dall'art. 49, comma 2 bis e 2 ter, della più volte richiamata l.r. 14 luglio 2003, n. 10, che prevede che il pagamento del tributo possa essere effettuato, esclusivamente, mediante interrogazione in tempo reale al sistema di riscossione e che, non sono considerati irregolari i pagamenti effettuati secondo le risultanze dal sistema di calcolo della tassa automobilistica;

Preso atto del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2020 Serie ordinaria n. 48 con il quale sono stati disposti la sospensione o il differimento dei termini per gli adempimenti degli obblighi tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, a favore dei contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del citato d.p.c.m. 23 febbraio 2020;

Ritenuto necessario ribadire l'efficacia del provvedimento statale citato anche ai tributi di competenza della Regione e dalla stessa direttamente gestiti;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», la d.g.r. n. XI/182 del 31 maggio 2018, la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 e la D.G.R. n. XI/1631 del 15 maggio 2019 relative alle competenze della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa

1. di non procedere all'applicazione delle sanzioni e degli oneri accessori, per i pagamenti tardivi relativi tributi di competenza della Regione e dalla stessa direttamente gestiti i cui adempimenti abbiano scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020 purché effettuati entro il 30 aprile 2020 a favore dei contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del citato d.p.c.m. 23 febbraio 2020;

2. di procedere alla sospensione degli effetti degli atti, finalizzati alla riscossione coattiva, emessi da Publiservizi srl per i medesimi tributi di cui al punto 1, per il periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 nei confronti dei contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del citato d.p.c.m. 23 febbraio 2020;

3. di procedere, esclusivamente per i contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del citato d.p.c.m. 23 febbraio 2020, alla sospensione della riscossione della rate in scadenza il 2 marzo ed il 31 marzo 2020 dei debiti tributari senza che il contribuente incorra nella decadenza automatica della rateizzazione stessa e purché proceda al pagamento con la rata in scadenza il 30 aprile 2020 delle due rate pregresse non pagate;

4. di disporre che quanto previsto al punto 3 si applica anche al concessionario Publiservizi srl per le rateizzazioni in essere esclusivamente per i contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del citato d.p.c.m. 23 febbraio 2020;

5. di informare i cittadini e gli operatori professionali del settore delle disposizioni contenute nel presente decreto attraverso la pagina Tributo del Portale istituzionale di Regione Lombardia, www.tributi.regione.lombardia.it, mediante pubblicazione sul BURL nonché attraverso gli idonei mezzi di informazione.

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente
Lucia Marsella